

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3661

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

(V. *Stampato Camera n. 5336*)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 2005*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania qui di seguito denominate le Parti Contraenti,
- desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi;
- di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, come anche incoraggiato dalla Dichiarazione di Barcellona ed i suoi seguiti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura, dell'educazione, della ricerca scientifica e tecnologica, del patrimonio, della gioventù e dello sport.

Articolo 2

Nel campo della cultura le Parti Contraenti favoriranno l'instaurarsi di rapporti diretti e di scambi tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni, associazioni culturali ed artistiche, così come tra i loro musei nazionali, biblioteche nazionali e archivi di stato.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio e nella misura delle proprie disponibilità, le attività culturali ed artistiche che le istituzioni dell'altra Parte Contraente potrebbero intraprendere.

Articolo 4

Le Parti Contraenti incoraggeranno:

- 4.1. l'organizzazione periodica, alternativamente sul rispettivo territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti, di mostre dedicate alle opere più rappresentative del Patrimonio culturale ed artistico di ciascuna Parte Contraente;
- 4.2. gli scambi di informazioni e di esperti di livello superiore nel campo della conservazione e della valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio artistico, culturale ed archeologico ed al contesto paesaggistico dei beni architettonici e dei siti archeologici. A tal fine incoraggeranno la cooperazione, attraverso il supporto alle missioni, nel settore degli scavi archeologici;
- 4.3. la collaborazione nel campo editoriale con sostegni all'attività di traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie, con particolare riguardo alla narrativa prodotta da autori originari dell'altra Parte Contraente;
- 4.4. la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale;
- 4.5. lo sviluppo della collaborazione attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche e culturali di alto livello che si svolgano nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti in settori diversi come la musica, la danza, il teatro ed il cinema;

4.6. cooperazione nel settore degli archivi, dei musei e delle biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, pubblicazioni, documentazione ed esperti.

Articolo 5

Le due Parti Contraenti concordano sulla necessità di pervenire ad un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli accademici. A tal fine si impegnano ad uno scambio reciproco di documentazione sui rispettivi sistemi ed ordinamenti universitari, e quindi, alla convocazione, tramite le vie diplomatiche, di un gruppo misto di esperti per la redazione di un documento orientativo per le rispettive competenti autorità

Articolo 6

Nel campo dell'educazione e della ricerca scientifica e tecnologica le Parti Contraenti:

- 6.1. favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni Accademiche attraverso l'incremento degli scambi diretti tra le Università, delle visite reciproche di docenti e ricercatori, nonché attraverso ricerche su temi di comune interesse;
- 6.2. favoriranno nei loro rispettivi territori lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle università, istituti d'insegnamento superiore, nonché nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre e di lettori;
- 6.3. contribuiranno ad approfondire la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi educativi, attraverso lo scambio di esperti e si impegneranno a stabilire dei contatti con le rispettive Amministrazioni, allo scopo di realizzare scambi di insegnanti ed alunni. Per tali iniziative, le competenti Amministrazioni si accorderanno attraverso i canali diplomatici o anche attraverso contatti diretti dandone informazione ai due Ministeri degli Affari Esteri.
- 6.4. si scambieranno la documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi anche al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per il reciproco riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi, certificati e titoli di studio rilasciati dai due Paesi.
- 6.5. offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per effettuare studi e partecipare a corsi di formazione di livello universitario e post-universitario in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.

Articolo 7

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori: scienze matematiche, fisiche ed informatica, biotecnologia, medicina, organizzazione sanitaria e ospedaliera, agricoltura, allevamento, veterinaria e scienza dell'alimentazione, ambiente e i problemi della desertificazione, nuove fonti di energia e salvaguardia delle risorse naturali, archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico.

Articolo 8

La cooperazione scientifica e tecnologica basata sul presente Accordo potrà assumere, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, le seguenti forme:

- 8.1. scambi di informazioni e di dati in campo scientifico e tecnologico;
- 8.2. organizzazione di seminari scientifici e tecnici bilaterali;
- 8.3. visite reciproche di delegazioni scientifiche e tecniche, di specialisti, di ricercatori, di ogni altro genere di personale scientifico e tecnico, nonché di studenti di livello superiore;

8.4. corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento di diverso livello nel campo scientifico e tecnologico.

8.5. stipula di accordi scientifici specifici di cooperazione fra università italiane e giordane e centri di ricerca.

Articolo 9

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi.

Articolo 10

Le dispute sui diritti di proprietà intellettuale creati nell'ambito del presente Accordo saranno risolte attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di Intese internazionali stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Nel campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno:

11.1. scambi reciproci di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura;

11.2. la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. Incoraggeranno inoltre i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi del settore.

Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza ed ogni forma di discriminazione ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia nonché fra Organizzazioni non governative italiane (ONG) e giordane

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della gioventù e dello sport. Esse favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento reciproco di manifestazioni sportive, nonché di seminari e conferenze con la partecipazione di personalità del mondo sportivo dei due Paesi.


Articolo 14


Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli Strumenti di Ratifica e la sua durata sarà illimitata.

Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman il 23 settembre 1999, in due originali nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S.E. Dr. Francesco Cerulli
Ambasciatore della Repubblica
Italiana nel Regno Hascemita
di Giordania

PER IL GOVERNO DEL REGNO
HASCEMITA DI GIORDANIA

S.E. Dr. Abdel Razzaq Bani Hani
Segretario Generale del
Ministero del Piano

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as the Contracting Parties, wishing to strengthen the ties of friendship existing between their two countries; to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations, as also fostered by the Barcelona Declaration and its follow-ups, have agreed the following:

Article 1

This Agreement, in the respect for the laws and regulations in force in the territory of the two Contracting Parties, has the purpose of promoting and implementing activities that favour their cooperation in the fields of culture, education, scientific and technological research, cultural heritage, youth, and sports.

Article 2

In the field of culture, the Contracting Parties shall facilitate the establishment of direct contacts and exchanges between the artists' associations of their two countries and between their cultural and artistic foundations and associations, as well as between their national museums, national libraries and state archives.

Article 3

The Contracting Parties shall favour, in their territory and within their available funds, the cultural and artistic activities, which the other Contracting Party's institutions might undertake.

Article 4

The Contracting Parties shall foster:

4.1. the periodic organization -alternatively in the territory of their respective countries- of exhibitions focused on the most representative works of each Contracting Party's cultural and artistic heritage;

4.2. exchanges of information and senior experts in the conservation and promotion of their artistic, cultural, and archaeological heritage and of the landscape characteristics of architectural works and archaeological sites. To this end, they shall encourage this cooperation by supporting archaeological excavation missions;

4.3. cooperation in the publishing field, by supporting the translation and publishing of literary works, in particular as regards works of fiction by authors of the other Contracting Party;

4.4. cooperation in the artistic and cultural training fields;

4.5. the development of cooperation, through the exchange of artists and the participation to major festivals and artistic and cultural events taking place in the

territory of each Contracting Party, in various fields such as music, dance, theatre, and motion pictures;

4.6. cooperation in the field of archives, museums and libraries, through the exchange of information, publications, documentation and experts.

Article 5

The two Contracting Parties agree on the need to reach a fair comparative evaluation of their respective academic titles.

To this end they shall undertake to reciprocally exchange all documentation related to their university systems and provisions, and thereafter to convene, through the diplomatic channels, a joint group of experts for laying down an orientation document for their respective competent authorities.

Article 6

In the fields of education and scientific and technological research, the Contracting Parties shall:

6.1. favour the development of cooperation between their academic institutions, by increasing direct exchanges between universities, and mutual exchanges of visits by professors and researchers, as well as by carrying out research on subjects of common interest;

6.2. support, in their respective territories, the study of the language and literature of the other Contracting Party in universities, high level institutions and local secondary schools, by establishing chairs and lectureships;

6.3. contribute to deepen and extend the mutual knowledge of their respective teaching methods, through the exchange of experts. They further undertake to establish contacts between their respective administrations, with a view to realize the exchange of teachers and pupils. For implementing these initiatives the competent Administrations shall make arrangements either through the diplomatic channels, or through direct contacts, which shall be notified to the Foreign Affairs Ministries;

6.4. exchange all documentation on the laws and didactic rules pertaining to their respective educational systems, also with a view to assess the existence of the necessary conditions for the mutual recognition and equivalence of diplomas, certificates, and study titles issued by the two Countries;

6.5. offer to students and graduates of the other Contracting Party scholarships for carrying out studies and participating to graduate and post-graduate courses in the cultural and scientific fields of mutual interest.

Article 7

The two Contracting Parties shall promote and intensify cooperation between their two countries in the scientific and technological fields, in particular as regards the following branches: mathematics, physics and computer science; biotechnology, medicine, health and hospital organization; agriculture, animal breeding, veterinarian

science and nutrition science; environment and desertification problems; new energy sources and natural resources safeguard; archaeology, protection and restoration of the archaeological and architectural heritage.

Article 8

The scientific and technological cooperation envisaged by this Agreement may be implemented, on the basis of reciprocity and mutual consent, along the following lines:

8.1. exchanges of information and data in the scientific and technological fields;

8.2. organization of bilateral scientific and technical seminars;

8.3. exchange of visits by scientific and technical delegations, experts, researchers, and any other type of scientific and technical personnel, as well as high school students;

8.4. training, specialization, and refresher courses at various levels, in the scientific and technological areas;

8.5. establishment of specific scientific cooperation agreements between Italian and Jordanian Universities and research centres.

Article 9

The two Contracting Parties shall promote cooperation in the field of archaeological research and excavations. They shall foster cooperation in the conservation and restoration fields, through the exchange of information and experts, and also through joint research projects. Furthermore, they shall encourage the publishing of studies and works in the archaeological sector in the interest of both countries.

Article 10

All disputes on intellectual property rights, which may arise in connection with this Agreement, shall be settled through consultations or by reaching specific understandings between the institutions concerned, in the respect for the laws and regulations in force in both countries and for the commitments undertaken by them within the framework of international accords signed with Third countries.

Article 11

Regarding the communications and information sector, the Contracting Parties shall foster:

11.1. mutual exchanges of information on the political, economic, cultural and social life of their respective countries, also through visits by eminent personalities belonging to the world of information and culture;

11.2. the diffusion of radio and television programmes. Furthermore they shall also promote contacts and cooperation between their respective competent agencies.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage all cultural activities aimed at intensifying the fight against racism and intolerance, and every kind of discrimination, and at enhancing the protection of human rights. In this connection, they shall promote the organization of meetings and seminars, as well as specific activities, thus favouring the relations between the competent national and local bodies as well as between Italian and Jordanian NGOs.

Article 13

The Contracting Parties shall foster the exchange of information and experiences in the fields of youth and sports. They shall favour the organization and occurrence in both countries of sports events, as well as of seminars and conferences with the participation of personalities belonging to the world of sports.

Article 14

The present Agreement shall be ratified. It shall enter into force 60 days after the exchange of the Ratification Instruments and its duration shall be unlimited. Each Contracting Party may denounce it at any time through the diplomatic channels. Except if otherwise agreed by the Contracting Parties, its denunciation shall in no way affect the implementation of ongoing programmes agreed during the period of validity of this Agreement.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Amman on September 23, 1999, in two originals in the Italian, Arabic, and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



H.E. Dr. Francesco Cerulli
Ambassador of the Italian Republic
in the Hashemite Kingdom of Jordan

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN



H.E. Dr. Abdel Razzaq Bani Hani
General Secretary
Ministry of Planning



Ambasciata d'Italia
Amman

2348

November 12th, 2002

Dear Excellency,

I am writing to you with reference to the 'Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on Cultural, Scientific and Technological Cooperation' signed respectively by my predecessor, Ambassador Francesco Cerulli, and the then General Secretary of the Ministry of Planning, Dr. Abdel Razzaq Bani Hani, in Amman on September 23, 1999.

On instruction of the Italian Ministry of Foreign Affairs, I would require you to modify the agreed stipulations by creating a Joint Commission charged of drafting Multi-annual Programmes and deciding the priorities and the modalities of the cooperation.

Therefore, we propose to insert in the text of the Agreement a new article 13-bis which should read as follows:

'To implement this Agreement, the Contracting Parties decide to institute a Joint Commission which will be charged to draft the Multi-annual Programmes and establish the priority sectors and the practical modalities of the scientific and technological cooperation between the two Countries.

The Joint Commission will be convened through the diplomatic channels and meet alternatively in Amman and Rome'.

I think it would be very useful to have a meeting with you during the which we could discuss our proposal.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Yours

The Ambassador of Italy
Stefano Jedrkiewicz

Stefano Jedrkiewicz

His Excellency
Dr. Bassam Awadallah
Minister of Planning
Amman

B. Awadallah

AMBASCIATA D'ITALIA IN AMMAN

VISTO: fotocopia conforme all'originale esibito.

Amman, li 19. MAY 2003



L'ADDETTO CONSOLARE
Fernanda Bordin

F. Bordin

Traduzione non ufficiale

2348

Ambasciata d'Italia
AMMAN

Novembre 12, 2002

Eccellenza,

Le scrivo con riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica", firmato ad Amman il 23 Settembre 1999, rispettivamente dal mio predecessore, Ambasciatore Francesco Cerulli, e dal Segretario Generale pro-tempore del Ministro del Piano, Dr. Abdel Razzaq Bani Hani.

In conformità alle direttive del Ministero Italiano degli Affari Esteri, vorrei pregarla di modificare, mediante la creazione di una Commissione Mista incaricata di redigere i Programmi pluriennali e di decidere le priorità e le modalità della cooperazione.

Pertanto, proponiamo di inserire nel testo dell'Accordo l'articolo 13-bis del seguente tenore:

"Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista la quale sarà incaricata di redigere i Programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

La Commissione Mista sarà convocata tramite i canali diplomatici e si riunirà alternativamente ad Amman e a Roma."

Ritengo che sarebbe utile avere con Vs. Eccellenza una riunione nel corso della quale potremmo discutere la nostra proposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
Stefano Jedrkiewicz

Sua Eccellenza
Dr. Bassam Awadallah
Ministro del Piano
Amman

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
Ministry of Foreign Affairs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الخارجية

Ref.No.

الرقم ٢٢٢ / ٣ / ١١٣١١١١ / ١٣ / ١٣٩٩

Date

التاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٢

تهدي وزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أطيب تحياتها إلى السفارة الإيطالية في عمان . وبالإشارة إلى اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وإيطاليا بتاريخ ١٩٩٩/٩/٢٣ . وبالإشارة إلى كتاب سعادة السفير الإيطالي في عمان رقم ٢٣٤٨ تاريخ ٢٠٠٢/١/١٢ الموجه مباشرة لمعالي وزير التخطيط . تشرف الوزارة بأن تعلم السفارة الكريمة أن الجهات الأردنية المختصة قد وافقت على تعديل الاتفاقية أعلاه وإضافة البند التالي : " بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية ، فإن الجانبين المتعاقدين سيعملان على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد البرامج السنوية المتعددة وتحديد القطاعات ذات الأولوية والنماذج العملية للتعاون التكنولوجي والعلمي بين البلدين " .

تغدو الوزارة ممتنة فيما لو تلطفت السفارة الكريمة بإبلاغ الجهات المختصة الإيطالية بالمضمون أعلاه .

تنتهز وزارة الخارجية هذه المناسبة لتعرب للسفارة الكريمة عن فائق التقدير والاحترام .



[Handwritten signature]

- السفارة الإيطالية / عمان .

خ.ق.ج.م. ٢٣/٢٣/١٩٩٩

Traduzione

Il Regno Hascemita della Giordania
Il Ministero degli Affari Esteri giordano

Rif.: WM/ITALIA/3/222
Data: 04.02.2003

Il Ministero degli Affari Esteri giordano presenta i suoi complimenti all'Ambasciata Italiana in Amman ed in relazione all'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica, stipulato tra il governo giordano e il governo italiano in data 23.09.1999, ed in riferimento alla lettera dell'Ambasciatore italiano no. 2348 del ~~12.01.2002~~, indirizzata direttamente al Ministro del Piano, ha l'onore di informare che le autorità competenti giordane hanno accettato di modificare il succitato accordo e di aggiungere il seguente articolo: "allo scopo dell'esecuzione di questo accordo, le due parti contraenti formeranno un comitato congiunto per la preparazione dei diversi programmi annuali e di definire i settori prioritari e le forme pratiche per la cooperazione tecnologica e scientifica tra i due paesi."

Questo Ministero sarà grato a codesta Ambasciata di trasmettere il contenuto di questa nota alle autorità competenti italiane.

Il Ministero degli Affari Esteri giordano si avvale dell'occasione per esprimere all'Ambasciata Italiana in Amman gli atti della sua più alta considerazione.

• Leggasi del 12.11.2002

La Pres.

all'Ambasciata Italiana in Amman

W. M.

1.2.2003

La Pres.



Ambasciata Italiana in Amman	
Corrispondenza in arrivo	
Data	10 FEB 2003
Prot. n.	955
Pos.	

M. M. Accordo Culturale

